

**COMUNE DI SINNAI**

**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SINNAI E LA COOPERATIVA SOCIALE "PRO GENTES" AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE 381/91, ART. 10 L.R. 16/97.**

Il Comune di Sinnai al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nella L.R. n° 23 del 23.12.2005 per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi", e Art. 11 e seguenti della L.R. 16/97 stipula la presente convenzione con la Cooperativa sociale "PRO GENTES"

L'anno duemila\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di Sinnai con sede in Sinnai Parco delle Rimembranze s.n.c. C.f. 80014650925 rappresentato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico Dott. Ing. Luisa Cocco, nata a Cagliari il 28 gennaio 1967 e domiciliato presso il Comune di Sinnai, il quale interviene in forza della delega conferitagli con Decreto Sindacale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**E**

*La cooperativa sociale PRO GENTES, Società Cooperativa, che di seguito verrà chiamata Cooperativa Sociale, con sede in Sinnai in via Flumendosa 6, Cod. Fiscale 03200890923 iscritta nella sezione "B" al n. 251 dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, istituito con L.R. n. 16 del 22 aprile 1997, nella persona del suo legale rappresentante Sig. CUBEDDU EMANUELE nato a Cagliari il 12/01/1984 e residente a Sinnai in Via Flumendosa 6, che abilitato alla sottoscrizione del presente atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, giusto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese al n° \_\_\_\_\_.*

VISTI

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, della Legge 381/91;

l'articolo 20 della Legge 52/96;

La Legge Regionale n° 23 del 23.12.2005;

La legge regionale 16/97.

#### PREMESSO

– che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione l'Ente si pone l'obiettivo di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. della L.381/91 e s.i.e m.;

– che la suddetta Cooperativa sociale è stata individuata per eseguire le prestazioni di manutenzione ordinaria di aree a verde e la gestione del Parco Bellavista, e per l'inserimento di soggetti svantaggiati nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale della Regione Sardegna e dalle norme nazionali in materia come richiamate dalle modalità di cui all'art. 5 della Legge 381/91, all'art. 20 della Legge 52 del 06 febbraio 1996 in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;

– che con deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato il capitolato d'oneri regolante le modalità di espletamento dei servizi relativi al SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE, VIALI E GIARDINI PUBBLICI E GESTIONE DEL PARCO DI BELLAVISTA – PERIODO 01/01/2013 – 31/03/2013 per un importo complessivo di Euro **18.000,00** oltre IVA di legge.

– Che con la medesima delibera sono stati forniti indirizzi in merito all'affidamento del servizio suddetto alla cooperativa sociale di tipo B) di cui alla L. 381/91;

- Vista la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di affidamento dei suddetti servizi e di impegno delle somme necessarie

**SI CONVIENE,**

di affidare alla Cooperativa sociale PRO GENTES con sede in Sinnai in via Flumendosa 6, Cod. Fiscale 03200890923 la realizzazione del seguente servizio:

“MANUTENZIONE DI AREE, VIALI E GIARDINI PUBBLICI E GESTIONE DEL PARCO BELLAVISTA – PERIODO 01/01/2013 – 31/03/2013”, come meglio specificato nell’allegato disciplinare che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Cooperativa sociale PRO GENTES si impegna:

1) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone svantaggiate come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, anche mediante il ricorso a prestazioni dei soci lavoratori che presentano la stessa situazione di svantaggio;

2) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

3) a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività il Sig. Cubeddu Emanuele incardinato nella struttura aziendale con funzioni di Direttore Tecnico e responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate;

4) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della

	Legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli	
	operatori;	
	5) a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per le persone svantaggiate	
	inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e	
	retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;	
	6) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in	
	materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;	
	7) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei	
	casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e	
	degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;	
	8) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, un impiego lavorativo	
	prioritariamente destinato ai soci lavoratori e se del caso mediante l'assunzione di	
	altri soggetti svantaggiati che verranno segnalati dall'Ente ed appartenenti alle	
	tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 per tutta la durata della convenzione;	
	9) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni	
	soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge	
	196/2003;	
	10) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio	
	operativo previsti dall'allegato capitolato d'oneri;	
	11) a trasmettere all'Ente un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al	
	lavoro contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di	
	lavoro (tempo pieno/part time), la data di assunzione, il numero delle giornate	
	ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni);	
	Il progetto di inclusione sociale scaturente dalla presente convenzione è finalizzato a	
	creare interventi lavorativi prevalentemente a favore dei soggetti svantaggiati che	
	- -	
		4

	hanno costituito la cooperativa sociale. Le modalità di intervento a favore dei	
	diversabili inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato,	
	alla cooperativa; I corrispettivi delle prestazioni sono remunerati a canone mensile	
	come previsto dal disciplinare d'oneri a seguito di attestazione di regolare esecuzione	
	delle prestazioni previste. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova	
	applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.	
	Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
	L'Ente si impegna ad erogare per le prestazioni oggetto della convenzione il	
	corrispettivo stabilito in euro 18.000,00 (diconsi euro diciottomila e centesimi zero) al	
	netto dell'IVA del 21%. Il suddetto corrispettivo sarà corrisposto a canoni mensili	
	posticipati secondo i valori mensili indicati nel capitolato d'oneri previa attestazione di	
	regolare esecuzione delle prestazioni. Il pagamento dei corrispettivi, rimane	
	subordinato all'acquisizione del "documento unico di regolarità contributiva" (DURC)	
	il quale certifica l'adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi ai	
	versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi all'INPS, all'INAIL ed alle casse	
	edili.	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni.	
	La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato	
	rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- grave inadempimento della cooperativa;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre tre mesi;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione dei giorni di prestazione delle persone diversabili inserite superiore al</li> </ul>	
	50 % rispetto a quello previsto; Entrambi i contraenti possono risolvere il	

	presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti una	
	delle parti persista nelle inadempienze rilevate.	
	A garanzia della regolare esecuzione dei servizi prestati la cooperativa ha costituito	
	una cauzione di euro 1.800,00 (euro milleottocento/00) pari al 10 % dell'importo	
	totale mediante fidejussione n° _____ rilasciata da	
	_____, valida per la durata della convenzione,	
	consegnata all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio e che verrà	
	restituita entro 30 giorni alla scadenza del contratto, previa verifica del rispetto di tutti	
	gli adempimenti contrattuali.	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a	
	carico della Cooperativa; La presente convenzione verrà registrata soltanto in caso	
	d'uso.	
	Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:	
	· A) Fotocopia iscrizione all'Albo Regionale nella sezione "B" della Cooperativa	
	PRO GENTES	
	· B) Elenco operatori;	
	· C) Capitolato d'Oneri e relativi Allegati A) e B);	
	· D) Piano operativo di sicurezza;	
	· E) Garanzia fideiussoria	
	<b>PER IL COMUNE</b>	
	<b>Dott. Ing. Luisa Cocco</b>	
	<b>PER LA COOPERATIVA SOCIALE</b>	
	Sig. Emanuele Cubeddu	
	- -	
		6